

9
2016/27

originale

SENT. N. 5435
CRON. N. 25446
REP. N. 2003
R. G. N. 10894/2016
OGGETTO: risarcimento danni

17
19
17



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARRA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Barra, dott.ssa. Imma Di Tuoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero 10894 del ruolo generale degli affari ordinari civili dell'anno 2016 avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

TRA

[redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Luca Saggese e dall'avv. Daniele Saggese, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio in Cercola (NA) al Viale Europa, 29, giusta mandato in calce all'atto di citazione, pec: [redacted]

ATTORE

CONTRO

COMUNE DI [redacted] in persona del Sindaco pro tempore,

CONVENUTO CONTUMACE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato al Comune di [redacted] il 7.9.2016 a mezzo PEC ex art. 3 bis della L. 53/94 l'attore esponeva che in data 5.4.2016 alle ore 16,45 circa camminava a piedi sul marciapiedi di Via Vera Lombardi in direzione del Parco della Manna allorquando, nei pressi del civico 263 cadde in una buca formatasi a causa della mancanza della pavimentazione, non visibile perché coperta di detriti, la cui presenza non era segnalata né la stessa era transennata e/o recitata. A seguito della caduta l'istante riportò le lesioni analiticamente descritte in citazione per la cura delle quali fu condotto all'ospedale "Villa Betania" di Napoli e dalle quali, a suo dire sarebbero derivati postumi. Poiché riteneva che la responsabilità del sinistro è da ascrivere in via esclusiva al Comune di [redacted] ex art. 2051 cc in quanto non ha provveduto alla manutenzione della strada di sua proprietà ed ex art. 2043 c.c. in virtù del principio del *neminem laedere*, l'istante lo convenne in giudizio per sentirlo condannare, previa dichiarazione della sua esclusiva responsabilità nella causazione e verificaione del sinistro, al pagamento in SUO favore della somma che si riservava di quantificare corso di causa, comunque nei limiti di €. 5000,00 a titolo di risarcimento di tutti i

Handwritten notes on the left margin

danni subiti a seguito delle lesioni riportate nell'evento narrato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio; produceva documentazione e chiedeva prova per testi.

Instauratasi la lite, sebbene ritualmente citato, il Comune di [REDACTED] non si costituiva.

Ammissa ed espletata la prova per testi, nonché una CTU medico - legale sulla persona dell'attore all'udienza del 20.6.2017, il Giudice, sulle conclusioni rassegnate dall'attore, che depositava pure comparsa conclusionale, ritenuta la causa matura per la decisione, la assegnava a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Comune di [REDACTED], ritualmente citato e mai comparso.

La domanda appare solo parzialmente fondata e, pertanto, meritevole accoglimento nei limiti che di seguito si andranno a precisare.

In primo luogo risulta provata la legittimazione delle parti in causa: l'azione è stata promossa dall'avente diritto ovvero dalla persona rimasta infortunata nell'evento dannoso descritto in parte narrativa contro il Comune di [REDACTED] che giammai ha contestato la sua legittimazione.

Ciò premesso, il teste escusso Sig. [REDACTED], della cui attendibilità non è dato dubitare stante la linearità e la coerenza della deposizione e la sua estraneità ai fatti di causa, ha confermato la dinamica del sinistro illustrata nell'atto di citazione; ELLA ha riferito che nelle circostanze di tempo narrate in citazione percorreva insieme all'attore la Via Vera Lombardi in Napoli Ponticelli in direzione del Parco Manna sul marciapiedi allorquando vide l'istante cadere a terra in una buca presente lungo il marciapiedi. Il teste ha, altresì, riferito che, a causa della caduta l'attore lamentava dolori al braccio ed alla mano destri che sanguinavano. Infine, ha riferito che al momento dell'evento per cui è causa era buio, la strada teatro del sinistro non era provvista di pubblica illuminazione e la buca, che ha riconosciuto nelle foto agli atti dell'attore, non era né segnalata né transennata.

Ciò premesso, a giudizio di chi scrive alla fattispecie che ci occupa si deve applicare l'art. 2051 cc in quanto o anche gli enti pubblici devono esercitare la custodia nonostante la notevole estensione della rete viaria e l'uso generalizzato ed intensivo di essa da parte della collettività. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono fattori che possono assumere la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza da parte dell'ente proprietario, ma non potrebbero in alcun modo assurgere al rango di surrettizia esimente per lo stesso della responsabilità, affatto estranea allo spirito ed alla lettera della norma. Ne deriva, perciò: a) che, a norma dell'art. 2051 c.c., del danno cagionato da una strada risponde anche l'ente pubblico, nella sua qualità di custode; b) che la responsabilità, di natura oggettiva, resta esclusa solo dal caso fortuito; c) che l'estensione della rete viaria e l'uso intensivo di questa da parte della collettività non è fattore sufficiente per configurare, a favore dell'ente, un impedimento al concreto esercizio dei poteri di vigilanza e, sostanzialmente, una sua immunità; d) l'impossibilità della custodia e vigilanza va, invece, esaminata, come suggerisce la giurisprudenza, non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle

dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti.

Sulla base di tali premesse, centrali sono, quindi, la definizione di custodia che si assume a fondamento della presunzione di responsabilità *ex art. 2051* e quella di caso fortuito che, ove configurabile, detta responsabilità esclude.


La prima, con una sintesi condivisibile, è in giurisprudenza delineata come la relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, che si instaura tra il custode e la cosa custodita, ove il primo si accolla, *ex art. 2051 c.c.*, tutti i rischi derivanti dalla detenzione della cosa, anche se di per se stessa non pericolosa, e quindi idonea a legittimare una responsabilità del custode fondata sul potere di "governo" della cosa custodita, senza che occorra la dimostrazione da parte del danneggiato dell'insidiosità della cosa stessa.

Il caso fortuito è, invece, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (cfr. Cass. n. 15429/2001).

Sotto quest'ultimo aspetto, l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P. A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (cfr. Cass. n. 15779/2006).

Sotto il primo aspetto, invece, che qui maggiormente interessa, contrariamente all'opinione ribadita, recentemente, anche da Cass. n. 21128/2009, secondo cui, per la sussistenza della responsabilità *ex art. 2051 c.c.*, sarebbe sufficiente un'oggettiva relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, ritiene questo giudice di conformarsi all'insegnamento del giudice delle leggi, il quale, con la recentissima sentenza n. 11592/2010, ha precisato che la responsabilità *ex art. 2051* sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno.

In altri termini, perché operi la responsabilità di cui all'art. 2051 citato, non sarebbe sufficiente la prova della mera relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, riconducibile ad una anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa e, naturalmente, l'esistenza di un effettivo potere fisico su di questa da parte del custode, cui spetta l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi. E' necessario che l'anomalia abbia anche i caratteri del pericolo occulto, connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo), vale a dire dalla impossibilità per l'utente di avvistarlo per tempo onde evitarlo. Naturalmente, a differenza di quanto avviene nell'ambito della responsabilità generale *ex art. 2043*, qui la prova di quanto sopra resta a carico del proprietario della cosa il quale se ne avvarrà come ulteriore strumento a sua disposizione per dimostrare l'interruzione del nesso di causalità tra cosa e danno.



ICE DIA

Orbene, nella vicenda in esame, dall'esame delle circostanze di fatto in presenza delle quali si è verificato il sinistro questo giudice ritiene che le condizioni viarie costituissero oggettivamente un pericolo imprevedibile ed inevitabile dall'attore con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Dalle risultanze istruttorie, in particolare dall'esame delle sei foto dello stato dei luoghi agli atti dell'attore si rileva che la buca che ha provocato l'evento dannoso per cui è causa ed ubicata nel centro di un ampio marciapiedi in discrete condizioni di manutenzione, era sicuramente NON visibile e, pertanto, sicuramente NON evitabile dall'attore anche con l'uso dell'ordinaria diligenza: dalle foto si rileva che l'area teatro del sinistro è sprovvista di pubblica illuminazione. Non sussiste, pertanto, il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 cc, comma 1, per essere transitato sul marciapiedi con l'ordinaria diligenza e la accortezza richiesta dallo stato dei luoghi.

Passando alla quantificazione della domanda, è risarcibile il danno biologico subito dall'attore in seguito all'infortunio *de quo* connesso alla invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica (cfr. da ultimo Cass. 16.9.1995 n.9772).

Vanno a tal riguardo condivise le conclusioni cui è giunto il CTU all'esito della consulenza medico legale da lui effettuata sulla persona dell'istante circa la sussistenza di postumi invalidanti.

Con riferimento alle lesioni riportate dall'istante riferisce il CTU che dall'analisi dei dati anamnestici, dalla lettura dei documenti acquisiti nonché dall'esame clinico praticato, si perviene all'identificazione del nesso di causalità delle lesioni e dei postumi riscontrati con l'evento traumatico per cui è causa. Tali lesioni hanno determinato uno stato di malattia della durata di 63 giorni così suddivisibili: una ITT di 23 giorni, una ITP al 50% di giorni 20, una ITP al 25% di giorni 20. Infine si possono equamente valutare postumi solo sotto il profilo del danno biologico, nella misura del 4%.

Per il risarcimento di siffatto danno questo giudice farà ricorso alle tabelle di liquidazione del danno biologico di cui alla L. 57/2001, che sono applicabili anche per fatti lesivi antecedenti alla sua entrata in vigore e diversi da sinistri stradali o nautici, purchè l'invalidità permanente non superi il 9%.

Ciò premesso, tenuto conto della congruità del tasso di invalidità riscontrato dal CTU (4%, tasso che appare assolutamente in linea con i parametri valutativi in uso in ambito medico), della età del danneggiato all'epoca del sinistro e della entità delle lesioni riportate competerà al Sig. [REDACTED], a titolo di risarcimento di danno biologico la somma di €. 3610,52, calcolata, considerando che EGLI è nato il [REDACTED] il valore per il punto base in €. 1031,58, il coefficiente di riduzione per età in 0,875 ed il valore del punto con correzione per età in €. 902,63.

Alla somma suddetta va aggiunta quella destinata a risarcire il danno biologico connesso all'invalidità temporanea che il c.t.u. ha stimato come innanzi già precisato: il risarcimento per il periodo di ITT è pari ad

€. 1064,67, considerando una diaria giornaliera di €. 46,29, per il periodo di ITP al 50% è pari ad €. 462,90 e per il periodo di ITP al 25% è pari ad €. 231,45. Orbene, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età al momento del fatto (anni 34), delle condizioni di vita **del'ISTANTE** precedenti e successive alla verifica del sinistro, valutate le allegazioni di parte e le risultanze probatorie, il dolore inferito dalla patologia riscontrata, il periodo di convalescenza, considerate -attesa l'entità del pregiudizio accertato- le tabelle di fonte normativa periodicamente aggiornate per le cc.dd. micropermanenti nel sistema da ultimo introdotto dal decreto legislativo 7/9/2005 n. 209 (art. 139, commi 1 e 3), stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute, la somma di Euro **6100,00**.

All'attore nulla compete a titolo di spese mediche non essendo stato documentato il suddetto esborso a tale titolo.

Tuttavia, questo giudice ha competenza per valore per le cause relative a beni mobili che non superino €. 5000,00, che, pertanto, è la massima somma liquidabile dalla scrivente.

Tanto premesso il **convenuto Comune di Napoli va condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 5000,00** oltre gli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.


P. Q. M.

Il Giudice di pace di Barra, dott.ssa Imma Di Tuoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa richiesta, eccezione e domanda respinte, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia del Comune di [REDACTED], ritualmente citato e mai comparso;
- 2) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Comune di [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore [REDACTED] della complessiva somma di €. **5000,00**, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, nonché alla refusione delle spese di CTU già liquidate in corso di causa in €. 400,00;
- 3) condanna il Comune di [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in complessivi €. [REDACTED], di cui €. [REDACTED] per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, e successive occorrenze con attribuzione all'avv. **Daniele Saggese ed avv. Luca Saggese.**

Barra (Napoli), 15.9.2017.

Il Giudice di Pace
(dott.ssa Imma Di Tuoro)



IL CANCELLIERE
Pasquale Imperato

